

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 3, commi 1-bis, ter, quater e quinquies, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.000 unità;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 risulta incrementata a 18.193 unità per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un ulteriore incremento nella misura di 300 unità della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e, contestualmente, alla corrispondente riduzione di 262 unità di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un incremento nella misura di 61 unità della dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice - direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori, e nella misura di 22 unità della dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice- direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e, contestualmente, alla corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

1. In relazione all'incremento organico di 1.000 unità della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nella Tab. A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero 17.193, ove ricorre, è sostituito con il numero 18.193;
2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri « 18.193 » e « 1.326 » di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono così sostituiti: « 18.493 » e « 1.064 ».
3. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri, « 150 », « 38 » e « 1384 » di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono così sostituiti: « 211 », « 60 » e « 1.214 ».

Art. 2

1. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero « 18.193 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei vigili del fuoco è così sostituito « 18.493 », il numero « 1.663 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, è così sostituito « 1.401 », il numero « 180 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari

amministrativo-contabili direttori è così sostituito « 241 », il numero « 40 » di individuazione della dotazione organica complessiva del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è così sostituito « 62 » e il numero « 1384 » della dotazione organica complessiva del ruolo degli operatori è così sostituito « 1.214 ».

2. In relazione alle modifiche di cui all'articolo 1, nella medesima tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il numero « 34.710 » di individuazione della dotazione organica complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è così sostituito « 35.661 ».